

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE, BERNARDI e BONAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1964

Modificazioni, a favore di aziende patrimoniali ittiche, dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto delle vicende dell'ultima guerra l'Azienda statale patrimoniale del Mar Piccolo di Taranto fu quasi completamente distrutta.

I bombardamenti dell'agosto 1943 causarono infatti l'abbattimento degli impianti, la distruzione dei magazzini, dell'ufficio spedizioni, dei natanti; il grave danneggiamento dell'officina e di ogni altra attrezzatura a terra e a mare.

I lavoratori, già dipendenti del suddetto compendio patrimoniale dello Stato, dettero vita alla CO.MI.OS (Cooperativa mitilicoltori e ostricoltori) e si rivolsero alle Autorità governative e locali onde ottenere l'aiuto necessario per ripristinare l'efficienza della Azienda stessa.

Le suddette Autorità, però, assillate dai gravi problemi del momento, non poterono aderire o comunque assecondare le richieste dei lavoratori. Questi, allora, provvidero a proprio rischio e pericolo a reperire i capitali necessari, affrontando notevoli sacrifici. Essi vendettero, ad esempio, i pochi oggetti di valore della famiglia e persino una parte delle proprie masserizie per poter finanziare l'impresa.

Si giunge così all'aprile 1945, epoca nella quale il Demanio dello Stato, mediante ap-

posita convenzione, affidò in concessione al Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini gli specchi d'acqua del Mar Piccolo di Taranto.

A sua volta il predetto Consorzio subconcesse detti specchi d'acqua alla CO.MI.OS.

Da quel momento ad oggi l'attività della cooperativa ha rimesso in vita ed ha reso più fiorente di prima una attività economica importante per la vita della città.

Tale stato positivo di fatti è durato, però, fino a quando la legge n. 649 del 21 giugno 1960, con il disposto del suo articolo 3, ha stabilito il passaggio della gestione del Mar Piccolo ad una società per azioni di cui all'articolo 1 della suddetta legge.

A causa di quanto sopra è in corso, dal 14 agosto 1963, una gestione straordinaria diretta da apposito custode-giudiziario. I risultati economici disastrosi ottenuti durante la gestione in parola sono di per se stessi la migliore dimostrazione del fatto che il tipo particolare di azienda richiede esclusivamente una gestione cooperativistica; intesa e incoraggiata in conformità allo spirito dell'articolo 45 della Carta costituzionale.

Convinti della necessità imprescindibile di una retta conduzione delle acque del Mar

Piccolo ai fini anche della salvaguardia degli interessi di una benemerita categoria di lavoratori, presentiamo il seguente disegno di legge, certi di ottenere l'approvazione di tutti i colleghi, per i fini altamente so-

ciali che con esso si intendono perseguire e che, scaturenti da numerose e complesse esigenze di diversa natura e specie, si risolvono anche e soprattutto nella benintesa tutela degli interessi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

« All'articolo 3 della legge n. 649 del 21 giugno 1960 è aggiunto il seguente comma:

« Sono escluse dalla osservanza della presente legge le Aziende patrimoniali ittiche gestite da cooperative di pescatori mitilicoltori e ostricoltori e loro consorzi di cooperative che regoleranno i rapporti diretti col Ministro competente con apposita convenzione ».